

C.U.P.
COMITATO UNITARIO PERMANENTE
degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Modena
P.le Boschetti n.8 - 41100 Modena - tel 059 223831 fax 059 237166

Agrotecnici
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Avvocati
Consulenti del Lavoro
Dottori Agronomi e Forestali
Dottori Chimici
Dottori Commercialisti
Dottori Farmacisti
Infermieri Professionali
Ingegneri
Medici Chirurghi e Odontoiatri
Medici Veterinari
Notai
Periti Agrari
Periti Industriali
Ragionieri

Modena, 28 Giugno 2003
Prot.n.34/2003

Spett.le
Assessorato alla Programmazione
e Gestione del Territorio
del Comune di Modena

Oggetto: Osservazioni all' "Adeguamento del PRG vigente ai sensi della L.R. n.20/2000" –
adozione -

In merito all'adeguamento del PRG vigente alla L.R. n.20/2000 in adozione, il Gruppo Tecnico costituito nell'ambito del Comitato Unitario delle Professioni, ha formulato alcune osservazioni tecnico-formali, atte a migliorare lo strumento che il Comune intende adottare e che sono qui allegate.

Siamo inoltre a richiedere la convocazione della Commissione Monitoraggio per approfondire alcuni importanti aspetti legati sia alla L.R. n.31/2002 che ad alcune argomentazioni inerenti al PRG.

Si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore
del Gruppo Tecnico
Elisa Abati

Il Presidente
del Comitato Unitario Permanente
Pietro Balugani

Allegato

OSSERVAZIONI

- Art. 5.1 comma 2** Si chiede che le prescrizioni del POC, modificabili dal PUA, non riguardino le quote edificabili.
- Art.5.1 comma 4.s** Si ritiene opportuno aggiungere la precisazione riportata in grassetto:
< *Relazione sull'attività dell'azienda [...omissis...] caratterizzanti la tipologia aziendale **per quanto pertinente l'azione prospettata** ...>*
- Art. 5.6 comma 1** Si ritiene opportuno eliminare il richiamo a norme provinciali superate dalle L.R. 20 e 34
- Art. 5.6 comma 3.a** Si ritiene opportuno aggiungere la precisazione riportata in grassetto:
< *Relazione Tecnica Agronomica [...omissis...] contenente **per quanto pertinente l'azione prospettata** ...>*
- Art. 7.6 comma 6** Il comma prevede - in zona di tutela dei Corpi Idrici Sotterranei CIS (di fatto sottozona delle zone agricole, di enorme entità) - il divieto di qualsiasi nuovo fabbricato o ristrutturazione che provochi la produzione di acque reflue (escluse quelle che riguardano i servizi igienici) e non prevede come invece dovrebbe, il ricircolo delle acque reflue e l'utilizzazione agronomica dei reflui anche ai sensi del Dlgs 11/05/99 n. 152 (mentre la normativa generale consente la liquamazione dei terreni con reflui zootecnici prodotti altrove).
Si propone quindi di aggiungere al comma 6 il testo seguente:
< *E' comunque ammesso il riutilizzo delle acque reflue, l'ordinaria utilizzazione agronomica delle stesse sui terreni agrari aziendali ai sensi della LR n.50/1995, ovvero ai sensi del Dlgs 11/05/99 n. 152 e successive modificazioni.* >
- Art. 9.2 comma 1** Il limite citato equivale al consumo di un comune di 4000 abitanti. In pratica non si pongono limiti oggettivi agli emungimenti d'acqua dalle falde e considerando inoltre eventuali acque superficiali da acquedotto industriale non si pone alcun limite effettivo ai consumi idrici, in contrasto con la lotta alla sete nel mondo. Si ritiene di dovere ribadire il concetto che l'acqua è una risorsa indispensabile alla vita e pertanto il suo consumo deve essere in qualche modo legato alle necessità umane, animali, vegetali o ad esse correlate. Si ritiene necessario pertanto approfondire l'analisi e porre limiti ai consumi - per emungimenti di falda e di acque superficiali - che dovrebbero essere calcolati, sommando:
- il contenuto idrico delle derrate alimentari prodotte
 - le necessità idriche di lavaggio per prodotti alimentari provatamente non recuperabili per motivi igienici
 - il consumo idrico pro capite degli animali allevati
 - il consumo idrico necessario per i vegetali coltivati
 - il consumo idrico per gli addetti impiegati nell'insediamento

- tolleranze e sfridi giustificati con processi tecnologici normalmente in uso (30 – 100% della somma delle voci precedenti: sembra comunque una quantità enorme ma il risultato finale applicato agli insediamenti in essere sarebbe di ordini di grandezza inferiore ai limiti proposti dalla norma)

Per tutte le altre attività produttive devono essere imposti processi ad alta percentuale di ricircolazione e recupero delle risorse idriche che spesso possono essere sostituite con altri tipi di fluido, più costosi ma meno preziosi. Limiti vanno calcolati e imposti anche al consumo di acque di superficie trasformate in acque per uso industriale perché spesso la loro derivazione comporta una minore disponibilità per gli usi agricoli.

- Art. 9.4 comma 3** Si chiede di aggiungere alla fine del comma il testo seguente: <verificata anche per tempi medio-lunghi dopo la realizzazione.>
- Art. 9.4 comma 5** Si chiede di eliminare il comma in quanto sono spesso i piccoli impianti (costruiti all'insegna del risparmio) che presentano i maggiori problemi. Si ritiene che, anche per questi impianti, eventuali deroghe debbano essere subordinate a valutazioni di impatto ambientale.
- Art. 13.2 comma 8** Si chiede che l'obbligo di riportare i cortili interni o i cavedi allo stato originario sia prescritta esclusivamente nel caso in cui si preveda un intervento di recupero globale del fabbricato.
- Art. 13.23 comma 6** Si propone di eliminare le parole < *classificati come* >.
- Art. 14.0 comma 1.b** Si chiede che l'articolo precisi le possibilità d'intervento, in assenza di un glossario di riferimento (vedi "ambito" ed "esigenze sociali") ed una codifica quantitativa soprattutto delle esigenze sociali, che risultano arbitrariamente interpretabili.
- Art. 15.0 comma 2.b** Si valuta che la determinazione dell'altezza massima, espressa in piani utili possa essere oggetto di difficoltà operative. Si richiede pertanto che l'altezza massima sia espressa, più efficacemente, in metri lineari.
- Art. 15.3 comma 1.d** Si chiede una codifica numerica o una introduzione nel glossario del termine "*altezza caratteristica delle costruzioni circostanti*"
- Art 16.2 comma 2** Si chiede di eliminare le parole < *purché compatibili* >.
- Art. 16.3 comma 5** Vale quanto già espresso in merito all'art 15.3 comma 1.d
- Art. 17.1 comma 3** Si chiede di eliminare le esclusioni di cui alle lettere k, l, m, n, e di consentire l'ammissibilità di nuovi centri aziendali
- Art. 17.2 commi 5 e 6** Si chiede di eliminare i commi 5 e 6
- Art. 17.4 comma 3** Si chiede che il comma 3 sia integrato con la previsione di seguito esposta:

< c . Per le aziende estese oltre 30 ettari l'accrescimento della superficie territoriale del centro aziendale sarà computato in ragione di 25 mq di incremento per ogni 1000 metri quadrati di superficie territoriale aziendale disponibile >

Art.17.6 comma 1

Si osserva l'opportunità che il comma 1 sia integrato con la previsione di seguito esposta:

< ...ovvero , qualora la locazione abbia durata inferiore a 15 anni , la superficie agraria assunta quale disponibile sarà computata in quindicesimi per anno di locazione , esempio Ha 15 diviso 15 moltiplicato 3 anni di locazione uguale Ha 3 da computare.>

Art.17.10 comma 1

Si chiede di eliminare al comma 1 le previsioni di cui alle lettere a e b, e di raddoppiare, almeno, (da 500mq a 1000mq) le previsioni di cui alla lettera d

Art.17.14 comma 4

Si propone di escludere la previsione attinente il numero di alloggi realizzabili

Art.17.14 comma 6

Si propone di escludere la previsione attinente il numero di alloggi e/o unità immobiliari realizzabili

Art. 17.15 comma 1

Si propone di escludere riferimenti a dimensione di superficie coperta e a tempi di dismissione

Art. 17.15 comma 3

Si propone di escludere riferimenti a dimensione di superficie coperta e a numero e dimensione degli alloggi

Art. 19.8 comma 1

Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:

< Edificio è la costruzione o il manufatto che modifichi lo stato dei luoghi e sia destinato alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. >

Art. 19.8 comma 2

Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:

< Si definisce unità edilizia (UE) l'organismo edilizio completo, dalle fondazioni alla copertura comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione. >

Art. 19.9 comma 1

Si chiede di eliminare la parola *< unitariamente >*.

Art. 19.15 comma 2

Si chiede di eliminare il comma 2.

Non si condivide il concetto di preordinazione, poiché ciò preclude la possibilità di realizzare una unità immobiliare con più accessi e/o con due cucine e servizi autonomi, utilizzabile ad esempio da una persona anziana convivente, o dai figli o da personale di servizio o come studio nell'ambito dei limiti di legge, che sia relativamente indipendente, senza che questa venga considerata nuova abitazione.

Art. 19.18 comma 1

Si chiede di eliminare la parola *< anomalo >*.

E' assai difficile definire le anomalie in architettura; sono molti i casi di "aggiunte" considerate un tempo anomale e poi riconosciute come elementi significativi della evoluzione storica di un fabbricato.

- Art. 19.21 comma 2** Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:
< *Androne. Si definisce androne una galleria, posta al pianterreno di un edificio, con funzioni di distribuzione.* >
- Art. 19.21 comma 3** Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:
< *Balcone. Si definisce balcone un ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di un edificio, accessibile da porta-finestra, delimitato da parapetto e sostenuto da mensole o da altri elementi strutturali, oppure a sbalzo.* >
- Art. 19.21 comma 7** Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:
< *Gazebo. Si definisce gazebo un chiosco da giardino, avente il perimetro aperto o delimitato da partizioni leggere.* >
- Art. 19.21 comma 10** Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:
< *Pergola. Si definisce una impalcatura a sostegno di viti o altre piante rampicanti, priva di copertura.* >
- Art. 19.21 comma 11** Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:
< *Portico. Si definisce portico uno spazio coperto che ha almeno un lato aperto sull'esterno, delimitato da pilastri, colonne o altri elementi strutturali.* >
- Art. 19.22 comma 7** Si chiede di eliminare il comma 7
Non si comprende la ragione di una limitazione a 100 mq di superficie utile, soprattutto in presenza del parametro del numero di alloggi.
- Art. 19.29 comma 1** Si chiede di esprimere in modo più chiaro il concetto contenuto nell'ultimo paragrafo.
- Art. 20.7 comma 5** Non è specificato se il frazionamento di unità edilizie precedentemente accorpate sia onerosa o gratuita.
- Art. 22.1**
Art. 22.2
Art. 22.3
- Le norme relative agli interventi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo e ripristino tipologico comprendono una serie di indicazioni progettuali che precludono l'inserimento di qualsiasi elemento innovativo: formale, cromatico, tecnologico, di materiali ecc. capaci di sottolineare e di attualizzare il processo di trasformazione-conservazione.
Si tratta di una cultura che concepisce la conservazione come processo statico, che esclude ogni possibilità di rilettura e di elaborazione di un nuovo percorso progettuale.
- Art. 22.4** Non si condivide la previsione di ulteriori categorie di intervento oltre quelle già esistenti nella legislazione regionale, e si chiede di consi-

derare la possibilità di ricondurre tale categoria di intervento alle altre previste dalla L.R. 31/2002.

- Art. 22.7 comma 2** Si chiede di eliminare il comma, poiché introduce un ulteriore titolo abilitativo non previsto dalla Legge Regionale n. 31/2002
- Art. 22.9** Si propone di fare riferimento, per quanto riguarda la superficie minima, a quanto previsto nella legislazione nazionale (28 mq per alloggi abitati da una persona, 38 mq per alloggi abitati da due persone).
- Art. 22.12 comma 2** Si chiede di eliminare il comma.
In assenza di vincoli di tipo conservativo non si comprende perché l'edificio non possa essere trasformato radicalmente. Si chiede inoltre di indicare in quali specifici casi sia richiesta la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della legge n. 765/67.
- Art. 22.16 comma 1** Si chiede di eliminare le parole: *< ad eccezione del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo. >*
Si ritiene che l'ampliamento possa essere esteso anche a questi tipi di trasformazione, tenuto conto delle considerazioni fatte in merito ai relativi criteri di intervento.
- Art. 22.16 comma 4** Si chiede di eliminare dal punto a le parole: *< essere di modesta entità e >*
Si chiede di eliminare dal comma il punto b.
Per le motivazioni, vale quanto già espresso riguardo all'art. 19.15 comma 2
Si chiede di eliminare dal comma il punto c.
In tal modo non è possibile ad esempio la realizzazione di soppalchi, anche quando l'altezza lo consente, sopra la quota di calpestio dell'ultimo piano.
- Art. 22.21 comma 5** Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:
< In corrispondenza dell'accesso, le recinzioni devono prevedere gli allestimenti necessari per installare numero civico, campanelli, cassette postali, e - preferibilmente - contatori d'utenza e quant'altro occorra all'allacciamento dell'immobile recintato. >
- Art. 22.27 comma 1** Si chiede di eliminare il testo seguente:
< non alterano le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive, quando riguardano immobili sottoposti a vincolo di tutela >
- Art. 23.0 comma 1** Si segnala la necessità di sostituire il riferimento all'art. 30.4 6° comma, con il testo seguente: *< nell'art. 24.4, 6° comma >*.
- Art. 24.4 comma 5** Si chiede di precisare se la norma è da considerarsi valida sia per il privato che per il pubblico.
- Art. 24.5** Si chiede di rendere più chiaro il contenuto dell'articolo, in riferimento al limite dimensionale dei parcheggi, ed alle possibilità di deroga.

- Art. 24.9 comma 2** Si ritiene opportuno definire il numero di parcheggi da riservarsi a persone fisicamente impedite. Se ci si riferisce a quanto previsto dal D.P.R. n. 384/1978, dalla Circ. Min. LL.PP. n. 1030/1983, e dal D.M. n. 236/1989, si ritiene più appropriato il richiamo alla normativa vigente.
- Art. 26.0 comma 1** Si chiede di sostituire le parole < *Non concorrono* > con la parola: < *Concorrono* >.
- Art. 26.0 comma 2** Si chiede di inserire la parola < *preferibilmente* > dopo il testo: < *Il verde di vicinato deve essere collocato* >.
- Art. 26.1 comma 2** Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente:
< *Gli edifici di tipologia non unifamiliare comprendenti più di quattro abitazioni devono essere dotati di deposito, anche all'aperto, per biciclette e ciclomotori, di capacità non inferiore a due posti per abitazione.* >
- Art. 26.1 comma 4** Si chiede di sostituire la parola < *congrue* > con le parole: < *non inferiori a mq 4* >.
- Art. 27.1 comma 1** Si chiede di eliminare le parole < *con un tetto massimo di 30 mq* >.
- Art. 27.2 comma 4** Si chiede che tra attività vengano incluse anche quelle di accoglienza.
- Art. 27.6 comma 1** Si chiede che il testo: < *di operatore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto* > venga sostituito dal testo: < *di operatore agricolo a titolo principale e/o di coltivatore diretto* >.
- Art. 27.7 comma 6** Si chiede che il comma venga sostituito dal testo seguente:
< *Campeggi (7.6.1): questo uso comprende l'allestimento e la gestione di campi per l'accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in strutture precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.* >.
- Art. 27.7 comma 6bis** Si chiede che venga aggiunto il comma seguente:
< *Campi nomadi (7.6.2): questo uso comprende l'allestimento e la gestione di campi per l'accoglienza ed il soggiorno di famiglie nomadi, sia stanziali che di passaggio, esclusivamente in strutture precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica normativa di legge.* >.
- CAPO XXVIII** Si chiede che le asseverazioni siano fatte da tecnici diversi in relazione alle diverse competenze.
- CAPO XXIX** - Si chiede, che nella relazione tecnica del progetto e nella scheda tecnica descrittiva compilata e asseverata dal professionista, la pagina relativa ai requisiti, attualmente da compilare di volta in volta per stabilire quali di essi sono applicabili al caso in questione, sia sostituita dal testo seguente:

< Il Tecnico incaricato, sotto la propria personale responsabilità dichiara che il progetto [l'opera eseguita] risponde a tutti i requisiti richiesti da Leggi, Regolamenti, Normative, esistenti a livello nazionale, regionale e locale. >

Dal momento che il RUE stabilisce già con precisione quali siano i requisiti applicabili alle molteplici casistiche - queste a loro volta riferite alle zone territoriali omogenee, agli usi collettivi, ai sottosistemi ambientali, ed alle componenti tecnologiche - si ritiene un'inutile aggravio per il professionista riportare pedissequamente i requisiti richiesti, con il rischio di sbagliare (in buona fede) nel considerare applicabile o meno un determinato requisito, e di ricadere - anche in questo caso - nel campo di applicazione dell'Art. 481 del Codice Penale. Partendo dal presupposto che l'applicabilità di un gruppo di requisiti alle varie casistiche implica il rispetto dei rispettivi livelli prestazionali, si propone che il professionista possa indicare quali dei requisiti non ritiene di dovere o potere applicare nel caso specifico, motivando questa posizione.

- Nella generalità dei casi si potrebbero considerare solamente i requisiti cogenti, riservando l'applicazione degli altri a casi specifici ben individuati, dove l'aggravio progettuale e realizzativo sia bilanciato da una qualche contropartita (ad esempio scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione per gli interventi riconducibili alla bioedilizia). Si ricorda che per gli spazi esterni sono requisiti sempre raccomandati quelli di cui ai punti 1.3 - 2.4 - 4.3 - 4.5, mentre sono raccomandati in certe situazioni, e cogenti in altre i requisiti di cui ai punti 1.5 - 3.5 - 4.2 - 7.3 - 7.4.

- Si evidenzia una differenziazione tra i requisiti che richiamano norme sovraordinate (a livello nazionale e regionale, non potendo assumere valore prescrittivo le direttive comunitarie sino al momento del recepimento da parte degli Stati membri), e i requisiti che richiamano anche norme e regolamenti di carattere locale. I requisiti che richiamano esplicitamente ed esclusivamente apparati normativi di livello sovraordinato, dovrebbero essere sostituiti dalla dicitura: *< E' richiesto il rispetto della normativa vigente in materia. >* Trasporre nel RUE un sunto (forzatamente incompleto e non aggiornato) della normativa non può che generare poca chiarezza. Per i requisiti che - oltre alle norme sovraordinate richiamano anche norme e regolamenti di carattere locale, si richiede che quanto di derivazione sovraordinata venga sostituito dalla dicitura: *< E' richiesto il rispetto della normativa vigente in materia. >* Le ulteriori prestazioni rispetto alla norma vengano adeguatamente evidenziate e motivate. Analogamente, si richiede adeguata motivazione per i requisiti che richiamano esclusivamente norme e/o regolamenti comunali.

- A questo proposito, per quanto riguarda i requisiti di cui ai punti 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4, pur condividendo in gran parte le esigenze che hanno portato alla formulazione di tali requisiti, essendo indicato come unico metodo di verifica il confronto con gli Indirizzi di qualità architettonica e urbana (R.E. Allegato B), si richiede che per tali requisiti sia indicato un diverso metodo di verifica, in quanto i citati Indirizzi non sono mai entrati in vigore; in alternativa si chiede che tutti i citati requisiti siano solamente raccomandati.

- Con la medesima motivazione si chiede che vengano eliminati tutti i riferimenti agli Indirizzi di qualità architettonica e urbana (R.E. Allegato B).

- Per i requisiti (la gran parte) dove sono indicati diversi metodi di verifica, si chiede di evidenziare se tali metodi siano da considerarsi tra loro alternativi, e - in caso contrario - si chiede di evidenziare "quale metodo" verifichi "quale parte" della prestazione.

Art. 29.0 comma 4

Si chiede di specificare in modo più comprensibile cosa si intenda per spazio esterno di fruizione collettiva: in particolare non risulta chiara la definizione di spazio aperto al pubblico. Si chiede inoltre - vista la non univoca definizione riportata nel testo - di esentare tutti gli spazi privati dal soddisfare i requisiti del capo XXIX.

Art. 29.0 comma 6

Si chiede di eliminare tutti i requisiti non esprimibili in forma quantitativa, perché di problematica applicazione, in quanto interpretabili arbitrariamente.

Art. 29.5 comma 2

Si chiede di eliminare dal testo del comma il testo seguente: *< inammissibili, quali scivolate, cadute, investimenti, collisioni, crolli, bruciature, folgorazioni, intossicazioni >*, in quanto si ritiene non pertinente all'Amministrazione Comunale lo stilare un elenco di incidenti e infortuni ammissibili o meno.

Art. 29.5 comma 7

Si chiede di eliminare il comma 7 e i requisiti che ad esso fanno riferimento. La formulazione del comma è troppo generica per poter consentire ai professionisti un'asseverazione. Inoltre gli adeguati livelli qualitativi dal punto di vista formale e percettivo, e i chiari elementi di riconoscibilità e di identificazione sono parte integrante della progettazione e difficilmente esprimibili in una scala di valori sufficientemente condivisa.

Art. 29.8 comma 3

Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente: *< Nella relazione tecnica il Progettista assevera il raggiungimento delle prestazioni richieste per quanto attiene le scelte progettuali di sua competenza; mentre per quegli aspetti tecnici che dipendono essenzialmente dalla fase realizzativa, l'asseverazione certifica che le scelte progettuali sono comunque idonee e compatibili per il raggiungimento finale delle prestazioni richieste. >*

Art. 29.8 comma 4

Si chiede di sostituire il comma con il testo seguente: *< Nella scheda tecnica descrittiva il Progettista assevera il raggiungimento delle prestazioni richieste per quanto attiene le scelte progettuali di sua competenza, mentre il Direttore dei lavori assevera la rispondenza al progetto da parte dell'opera compiuta, fatte comunque salve le responsabilità che competono all'Impresa esecutrice e/o installatrice. Tali asseverazioni non acquistano il valore di certificato di conformità edilizia, ma sono comunque necessarie ai fini della collaudazione delle opere. >*

- REQ XXIX.1.1** Si chiede di sostituire il paragrafo relativo alla prestazione richiesta con il testo seguente:
< Lo spazio (sia esterno che esterno-interno) deve essere conformato ed allestito in modo tale da essere raggiunto e percorso anche da bambini e da persone in condizione di ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, in condizione di totale autonomia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche. >
- REQ XXIX.1.3** Si chiede di omettere il riferimento agli Indirizzi di qualità architettonica e urbana (R.E. Allegato B), in quanto mai entrato in vigore.
I riferimenti "una parte degli spazi" e "sufficientemente ombreggiata" sono troppo indefiniti per poter essere asseverati.
- REQ XXIX.2.1** Si chiede di specificare meglio la prestazione richiesta. I valori riportati si riferiscono alle concentrazioni massime ammissibili; non è possibile - sulla base di questi parametri - attribuire ai materiali e agli elementi degli spazi esterni la quota di emissione corrispondente da non superare.
Nei termini attuali non si ritiene il requisito asseverabile.
- REQ XXIX.2.2** Vista la complessità della materia, il susseguirsi di interventi normativi dei vari livelli sovraordinati (a volte tra loro contrastanti), si chiede innanzi tutto di scindere in due parti il requisito, dividendo i campi elettromagnetici a bassa frequenza (linee elettriche) dai campi elettromagnetici ad alta frequenza (sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi).
Si chiede inoltre di chiarire quali prestazioni siano richieste agli spazi esterni, visto che si fa riferimento alla normativa relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici, cioè a potenziali fonti di rischio igienico-sanitario sulle quali il progetto e la realizzazione di spazi esterni difficilmente potranno incidere.
Nei termini attuali non si ritiene il requisito asseverabile.
- REQ XXIX.3.3** Si chiede di chiarire quali prestazioni siano richieste agli spazi esterni, visto che si fa riferimento alla normativa relativa alle emissioni in atmosfera, cioè a potenziali fonti inquinanti sulle quali il progetto e la realizzazione di spazi esterni difficilmente potranno incidere.
Nei termini attuali non si ritiene il requisito asseverabile.
- REQ XXIX.4.1** Si chiede di chiarire quali prestazioni siano richieste agli spazi esterni, vista la complessità della materia.
Nei termini attuali non si ritiene il requisito asseverabile.
- REQ XXIX.5.2** Si chiede di sostituire il primo paragrafo (relativo all'esigenza) con il testo seguente: *< E' l'attitudine dei singoli materiali ed elementi a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche e dell'irraggiamento solare. >*
L'invecchiamento (controllato) dei materiali non può certo essere visto come negativo, soprattutto (ma non esclusivamente) in contesti storici, dove l'inalterabilità assoluta delle superfici porta ad effetti imbalsamatori indesiderati e non certo auspicabili.

Art. 30.2 comma 2

Si chiede di eliminare il comma 2.

Non si condivide la decisione di estendere il campo di applicazione oltre a quanto già previsto dalla legge regionale 31/2002. A questo proposito, lo spirito della L.R., come chiarito dalla Circolare Regionale del 21 marzo 2003 è di "... *modificare il campo di attività dell'organo consultivo comunale* ...". Infatti "... *dall'entrata in vigore della L.R. 31 le funzioni previste in capo alle nuove commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio sono svolte dalle commissioni edilizie ... dalla medesima data le commissioni edilizie cessano di svolgere le ulteriori funzioni consultive stabilite dai regolamenti edilizi comunali* ...".

Art. 30.2 comma 4

Si chiede di eliminare il comma 4.

I criteri della Commissione non possono e non devono diventare regole per la progettazione. Se viene redatto un vero e proprio documento guida si rischia che tale documento assuma questo significato.

Art. 30.3 comma 1.b

Per la composizione della C.Q. si ricorda che gli Ordini e i Collegi professionali sono enti pubblici sottoposti a controllo del Ministero di Giustizia e del Ministero della Sanità, tenuti al controllo sulla rispondenza dell'operato dei singoli professionisti alle regole prescritte, ed, indirettamente, alla tutela dei cittadini.

Si ritiene **assolutamente necessario** prevedere le rappresentanze delle categorie tecniche all'interno delle commissioni per la qualità architettonica in quanto garanti della professionalità, competenza e specializzazione dei singoli iscritti.

Art. 30.3 comma 2

Si ritiene che a far parte della Commissione debba essere chiamato il 100% di soggetti esperti e competenti, molto più "utili" di una percentuale minima garantita per "genere", a prescindere dalle qualità di cui sopra. Si rischia che per garantire il rispetto di quella percentuale si sub-ottimizzi sulla "competenza".

Art. 30.4 comma 3.b

Si citano "prescrizioni architettoniche non sostanziali". Si valuta che se le prescrizioni non sono sostanziali, non ci sia alcunché da prescrivere, mentre se lo sono, il parere debba essere contrario.

Art. 30.4 comma 6

Si chiede di eliminare il secondo periodo del primo paragrafo:

< Può chiedere informazioni integrative ed esprimere un parere che comporti la necessità di adeguamento del progetto rientrando nelle modeste modifiche. >

Non si condivide la facoltà della C.Q. di richiedere informazioni integrative, dal momento che è compito del responsabile del procedimento - ai sensi dell'art. 13, c. 3 della L.R. 31/02 - richiedere, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, documenti e atti integrativi. Eventuali chiarimenti in merito al progetto potranno essere convenientemente esposti in sede di audizione del Progettista, prevista dal precedente comma 5. Non sono inoltre specificate le modeste modifiche in base alle quali adeguare il progetto.

Art 31.1 comma 1.h

Si chiede di precisare *< ... di cui al D.L. 19 ottobre 1944, n. 146 e successive modificazioni, ... >*.

- Art 31.1 comma 4** Si chiede di eliminare il secondo capoverso < ... *L'amministrazione ha sempre facoltà ecc ...* >, in quanto si ritiene che le verifiche e i controlli previsti comportino un inutile aggravio sia per l'amministrazione che per gli aventi titolo, essendo ampiamente sufficienti per la tutela di eventuali diritti gli articoli del Codice Penale e del Codice Civile.
- Art 31.2 comma 5** Si ritiene che non debba essere richiesta "obbligatoriamente" una valutazione preventiva per gli interventi di DIA per restauro scientifico e per restauro e risanamento conservativo, non essendo prescritto dalla LR 31/2002.
- Art. 31.4 comma 1.f** Si propone che le opere interne siano assimilate agli interventi di Manutenzione Straordinaria, lettera **a** della L.R. 31 2002, con esclusione delle lettere **b** ed **e** della L.R.
Tali opere dovranno essere gratuite così come previsto dall'ex art. 26 della legge 47/85.
- Art. 31.6 comma 1** Si ritiene utile inserire l'indicazione che la DIA va presentata allo Sportello Unico per l'edilizia.
- Art. 31.6 comma 2** Si chiede di sostituire il testo del comma con il testo seguente:
< *La DIA ha un termine massimo di validità pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 1 (un) anno dalla data di presentazione della DIA.* >
- Dato che la L.R. 31/02 (art. 10, comma 3) disciplina specificamente il termine massimo di validità della DIA, riferendolo alla data di inizio dei lavori (da indicarsi nella DIA), non si condivide la scelta di introdurre una diversa disciplina, anche alla luce di quanto contenuto nella Circolare Regionale del 21 marzo 2003, che fornisce indicazioni interpretative su alcune disposizioni della L.R. 31/02. La sostanziale uniformità nella scansione temporale per la DIA con quanto previsto (art. I/24) per il PdC deriva dall'uniformità del rilievo edilizio ed urbanistico degli interventi, al di là della differente disciplina procedurale (DIA o PdC).
- Art. 31.7** Visto che sia la L.R. 31/02 (art. 11, c. 1), che il R.E. prevedono un controllo - da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione della DIA - anche sulla completezza della documentazione presentata, si suggerisce di rivedere l'attuale procedura di presentazione dei progetti presso l'Unità di servizio al pubblico, istituendo una corsia preferenziale per i tecnici che non intendono avvalersi dell'ulteriore garanzia offerta dall'esame della documentazione al momento della presentazione del progetto.
- Art. 31.7 comma 6.c** Non si condivide l'ipotesi di controllo su tutti gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di interi edifici.
Si propone che i controlli sino effettuati a campione, in misura percentuale alle diverse tipologie di intervento previste dalla L.R.31/2002, per un totale complessivo non superiore al 30%.
- Art. 31.11 comma 2.p** Si chiede di specificarne i contenuti in termini più comprensibili.

- Art. 31.11 comma 2.r** Si chiede di invertire i termini: certificato di Imprenditore Agricolo a titolo principale e in alternativa autocertificazione comprovante il possesso del requisito.
- Art. 31.12** Si ritiene necessario introdurre il concetto di "equipe di professionisti". Si chiede pertanto che il progettista, qualora lo ritenga necessario, possa essere affiancato da altri professionisti (ad esempio per la redazione del progetto degli impianti) in modo che, ciascuno per le proprie competenze, si assuma, firmando la propria elaborazione, le responsabilità dovute.
- Art. 31.12 comma 3** Si chiede di sostituire il testo del punto **m** con il testo seguente:
< *progetti relativi agli impianti tecnici, ai sensi della Legge n. 46/1990 modificata e integrata, e della L. n. 10/1991.* >
- Art. 31.18 comma 1** Si ritiene utile specificare il termine complessivo (135 gg.) oltrepassato il quale la richiesta si intende accolta (silenzio-assenso).
- Art. 32.1** Si ritiene che i tempi complessivamente previsti per l'istruttoria siano troppo lunghi. Poiché l'analisi di un progetto non può prendere più tempo della sua "concezione", si valuta che debbano essere prese in considerazione ipotesi di collaborazioni fra i tecnici istruttori e i professionisti per accelerare questi tempi.
- Art. 33.1** Non è chiaro l'assoggettamento a nulla-osta, per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti esterne degli edifici posti in zona A o vincolati, in quanto con la L.R. 31/02, gli unici istituti giuridici applicabili sono o la DIA o il permesso di costruire.
- Art. 33.2 comma 3** Si chiede di eliminare il comma 3.

Pur condividendo lo spirito alla base della disposizione - mirante a contrastare il lavoro sommerso e irregolare - si ritiene che l'indicazione del costruttore, di cui al precedente comma 2, sia sufficiente per lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio previste dalla normativa da parte degli enti competenti.
- Art. 33.3 comma 1** Si chiede di sostituire il testo del comma con il testo seguente:
< *Il Progettista può richiedere una visita di controllo, preventiva alla presentazione del progetto, al fine di stabilire - in accordo con il Dirigente dello Sportello unico per l'edilizia e su referto del Tecnico verificatore - allineamenti diversi da quelli indicati negli strumenti urbanistici approvati, per ragioni urbanistiche di pubblico interesse o anche per la migliore esecuzione del progetto.* >
Tenendo conto della mole di documentazione richiesta per il PdC, dell'istruttoria tecnica, e dell'eventuale parere della C.Q., risulta infatti difficile comprendere le ragioni che possano portare (a seguito della sola visita di controllo) a stabilire - in fase di cantiere - allineamenti diversi da quelli indicati dal Progettista.
- Art. 33.3 comma 2** Si chiede di eliminare il comma 2, in quanto non più necessario con le modifiche apportate al precedente comma 1.

- Art.33.8 comma 1.f** Varianti essenziali: si propone che le varianti di modesta entità (ad esempio lievi modifiche interne) effettuate su edifici sottoposti a particolari prescrizioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica, siano assimilate alle Varianti minori, con le relative procedure, di cui al successivo art. 33.9.
- Art. 34.1** Si richiama quanto già espresso relativamente all'art. 31.12. Si chiede pertanto che il direttore dei lavori, qualora lo ritenga necessario, possa essere affiancato, nella compilazione della scheda tecnica, da altri professionisti in modo che, ciascuno per le proprie competenze, si assuma, firmando la propria elaborazione, le responsabilità dovute.
- Sui requisiti prestazionali e sulla Scheda Tecnica ad essi riferita, si chiede di aprire uno specifico tavolo di discussione. Si ribadisce che i requisiti cogenti del Regolamento edilizio tipo della regione Emilia Romagna, rappresentano, sia per la loro formulazione che per i contenuti, elementi di aggravio anziché di supporto per il professionista che, anche a prescindere dai medesimi, è tenuto ad ottemperare ai requisiti di legge.
- Art. 34.1 comma 1** Per quanto riguarda la Scheda Tecnica descrittiva si propone di aprire uno specifico tavolo di discussione, contestuale a quello dei Requisiti prestazionali.
- Si ritiene che l'esame dei Contenuti della Scheda Tecnica e dei Requisiti Prestazionali, sia particolarmente urgente, in considerazione delle responsabilità (Art. 481 codice penale) a cui il professionista è sottoposto nel caso di "interpretazione delle norme" diversa da quella di chi effettua i controlli di merito.
- Art.34.2 comma 1.b** Si chiede di precisare la natura degli interventi di "Ristrutturazione urbanistica" per i quali è necessario il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, previsto dall'art.21 della L.R.2002
- Art 35.3** In assenza del certificato di abitabilità e /o agibilità sembra opportuno sostituire il concetto di UTILIZZAZIONE ABUSIVA con quello di UTILIZZAZIONE IRREGOLARE